



Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove FEDER.S.P.EV.

Statuto - Regolamento

Atto costitutivo

Regolamento delle Sezioni Provinciali

Istituzione e Regolamento Fondo di solidarietà

Agli Associati FEDER.S.P.EV.

Si è ritenuto necessario procedere alla ristampa in unico fascicolo degli atti fondamentali della nostra Federazione, affinché i nostri iscritti possano avere a disposizione un mezzo comodo e sicuro di riferimento e di consultazione.

Il testo dello Statuto e quello del Regolamento riporta la stesura ufficiale al 31 Maggio 2009.

La Presidenza

1 Giugno 2009

STATUTO DELLA FEDER.S.P.EV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove)

- ART. 1: Definizione e ripartizione territoriale
ART. 2: Obiettivi e scopi
ART. 3: Soci
ART. 4: Organi
ART. 5: Congresso Nazionale
ART. 6: Consiglio Nazionale
ART. 7: Comitato Direttivo Nazionale
ART. 8: Compiti del Comitato Direttivo Nazionale
ART. 9: Comitato Esecutivo Nazionale
ART. 10: Presidente Nazionale
ART. 11: Vice Presidenti Nazionali
ART. 12: Segretario Nazionale
ART. 13: Tesoriere Nazionale
ART. 14: Collegio Centrale dei Revisori dei Conti
ART. 15: Collegio dei Proviviri
ART. 16: Comitato Direttivo Regionale
ART. 17: Sezione Provinciale
ART. 18: Assemblea Provinciale
ART. 19: Comitato Provinciale
ART. 20: Comitato Esecutivo Provinciale
ART. 21: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere Provinciali
ART. 22: Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
ART. 23: Norme Generali
ART. 24: Norme Disciplinari
ART. 25: Patrimonio Sociale e Proventi di Bilancio
ART. 26: Norme Transitorie
ART. 27: Disposizioni Finali

DEFINIZIONE E RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Art. 1

- 1) - La FEDER.S.P.EV. è la Federazione dei sanitari pensionati e delle loro vedove, legalmente costituita; ha sede in Roma; è apartitica ed aconfessionale ed ha finalità sindacali e associative.
2) La FEDER.S.P.EV. è organizzata in Organi Regionali e in Sezioni Provinciali.

OBIETTIVI E SCOPI

Art. 2

- 1) - La FEDER.S.P.EV. si prefigge di: a) tutelare gli interessi morali, economici, giuridici, professionali ed assistenziali dei soci e propugnare la difesa dei diritti acquisiti e da acquisire;
b) propugnare l'autodeterminazione e la piena rappresentatività nei vari organismi sanitari e nei confronti del servizio sanitario nazionale e delle istituzioni dello stesso, proponendo iniziative di natura legislativa;

- c) praticare tutta la possibile assistenza materiale e morale ai soci e alle loro famiglie.
d) non ha fini di lucro; svolge attività di volontariato e di solidarietà.

SOCI

Art. 3

- 1) - La FEDER.S.P.EV. si compone di soci effettivi, di soci sostenitori, di soci onorari, e di soci aggiunti.
2) Possono essere soci effettivi a) i sanitari pensionati; b) i sanitari pensionandi; c) i loro superstiti.
3) Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che elargiscono contributi finanziari alla FEDER.S.P.EV. o lasciti e donazioni in suo favore.
4) Sono soci onorari tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti della FEDER.S.P.EV.
5) I soci onorari e sostenitori non possono ricoprire cariche in seno agli organi statuari.
6) Sono considerati soci aggiunti le consorti ed i consorti dei soci effettivi e diventano tali al momento della iscrizione del socio effettivo e su sua indicazione senza obblighi di pagamento della quota associativa.
I soci aggiunti partecipano a tutte le attività dell'Associazione. Essi non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche in seno agli Organi statuari.
7) Possono essere nominati Presidenti onorari i Presidenti nazionali della FEDER.S.P.EV. che abbiano acquisito particolari benemeritenze e che siano stati in carica per un periodo non inferiore ad anni sei.
8) Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statuarie e regolamentari, nonché le direttive e le delibere degli organi della Federazione e il loro comportamento deve essere sempre ispirato a fraterna solidarietà.

ORGANI

Art. 4

- 1) - Sono organi della FEDER.S.P.EV.:
a) **a livello nazionale:**
1 - il Congresso Nazionale;
2 - il Consiglio Nazionale;
3 - il Comitato Direttivo Nazionale;
4 - il Comitato Esecutivo Nazionale;
5 - il Presidente Nazionale;
6 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
7 - il Collegio dei Proviviri;
b) **a livello regionale:**
1 - il Comitato Direttivo Regionale.
c) **a livello provinciale:**
1 - l'Assemblea Provinciale;
2 - il Comitato Direttivo provinciale;

- 3 - il Comitato Esecutivo provinciale;
4 - il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti.

- 2) Tutti i componenti degli Organi Statuari rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti.

CONGRESSO NAZIONALE

Art. 5

- 1) - Al Congresso nazionale possono partecipare tutti i soci.
2) Il Congresso nazionale si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno, in via straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo del Comitato Direttivo nazionale o dei Comitati regionali o dei Comitati provinciali.
3) Ogni quattro anni il Congresso diventa elettivo, per l'elezione del Comitato Direttivo Nazionale, del Collegio centrale dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.
4) Tutti i soci in regola con il tesseramento possono partecipare alla discussione; hanno diritto al voto i delegati sezionali eletti dalle assemblee provinciali e tutti i soci presenti con diritto di voto individuale.
5) Il Presidente Nazionale, dopo aver espletato tutte le funzioni legate alle attività pregressuali, dichiara aperto il Congresso che procede alla nomina di un Presidente, di un Vice Presidente, di un Segretario.
6) Il Congresso elegge altresì tre componenti il Comitato di verifica dei poteri, di cui uno Presidente, che non debbono rivestire cariche negli Organi Direttivi nazionali.
7) I Membri del Comitato Direttivo Nazionale non possono ricoprire cariche congressuali.
8) La votazione, di norma, è palese; quando almeno un terzo dei delegati presenti lo richiede, avviene per appello nominale; per le questioni personali e per la elezione degli organi centrali avviene a scrutinio segreto.
9) Quando si tratta di elezioni o di votazioni a scrutinio segreto possono votare soltanto i delegati sezionali che hanno diritto a tanti voti quanti sono i loro delegati in regola con il tesseramento al 31/12 dell'anno precedente; per tutte le altre questioni i delegati hanno diritto ad un voto fino a 200 iscritti, a 2 voti fino a 400 iscritti, a 3 voti fino a 600 iscritti e così di seguito aumentando di un voto ogni 200 iscritti o frazione di 200.
10) Il Congresso provvede:
a) alle modifiche dello statuto;
b) alla ratifica dei bilanci consuntivi e preventivi del C.D.N.;
c) alla elezione del C.D.N., del Collegio Centrale dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri; per l'elezione dei componenti tali organi, i delegati possono esprimere preferenze nei seguenti limiti: per il C.D.N., dieci (10) preferenze; per il Collegio Centrale dei Revisori

dei Conti e supplente, tre (3) preferenze; per il Collegio dei Probiviri e supplente, tre (3) preferenze.

d) alla ratifica delle nomine a Presidente onorario;

e) ad indirizzare l'attività sindacale, organizzativa e associativa della Federazione.

CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 6

1) - Il Consiglio Nazionale è composto:

a - dal Comitato Direttivo Nazionale;

b - dal Collegio centrale dei Revisori dei Conti;

c - dal Collegio dei Probiviri;

d - dai Presidenti dei Comitati Regionali;

e - Dai Presidenti dei Comitati Provinciali;

f - dagli ex Presidenti nazionali.

2) Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta l'anno, oppure quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

3) Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale a mezzo lettera raccomandata, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

4) Il Consiglio Nazionale:

A - approva i bilanci annuali, consuntivo e preventivo, ed il regolamento interno e propone eventuali modifiche statutarie da approvare da parte dell'Assemblea.

B - fissa le direttive generali sull'organizzazione, sull'attività della Federazione e prende atto della attività svolta dal C.D.N., stimolandone eventualmente gli adempimenti.

COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 7

1) - Il Comitato Direttivo Nazionale è composto da 16 membri eletti dal Congresso Nazionale e dai membri di diritto, nominati o confermati prima del Congresso elettivo, uno della FNOMCeO, uno della FNOVI, ed uno della FOFI.

2) Tutti i membri del C.D.N. hanno uguali diritti ed uguali doveri.

3) Il C.D.N. si riunisce di norma almeno tre volte l'anno, oppure quando lo richieda il Presidente nazionale o un terzo dei suoi componenti.

4) Il C.D.N. nella sua prima riunione, presieduta dal Consigliere più anziano di età e convocato non oltre il decimo giorno successivo alla sua elezione, elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, il Presidente nazionale, il Vice Presidente Vicario nazionale, il Vice Presidente nazionale (una vedova dovrà ricoprire uno dei due posti di Vice Presidente Vicario o di Vice Presidente nazionale), il Segretario e il Tesoriere.

5) Il Presidente per conto del Comitato Direttivo nazionale dovrà inviare ai Presidenti delle Sezioni provinciali, almeno trenta giorni prima della data fis-

sata per il Congresso, con l'avviso di convocazione, il programma, una copia della relazione morale annuale ed una copia di quella finanziaria munita del verbale di approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 8

1) - Il Comitato Direttivo Nazionale:

a) Provvede all'amministrazione del sodalizio; attua le deliberazioni e gli ordini del giorno approvati dal Congresso nazionale e dal Consiglio nazionale; approva le eventuali nomine a Presidente onorario;

b) approva gli atti di costituzione delle Sezioni, le elezioni alle cariche sociali dei Comitati Direttivi Regionali e Provinciali;

c) stabilisce annualmente la misura delle quote di ammissione e di quelle associative;

d) redige le relazioni, morale e finanziaria annuali; redige il regolamento interno che verrà sottoposto alla approvazione del Consiglio nazionale;

e) approva annualmente le norme sui rimborsi dalle spese di viaggio e delle diarie per i dirigenti ed i soci che compiono trasferte previste dallo Statuto o autorizzate dal C.D.N., tenendo conto della disponibilità di cassa del momento.

f) delibera la formazione di Commissioni di lavoro per lo studio e la promozione di problemi generali interessanti tutti i Soci e di problemi particolari di alcune categorie (pensionati privilegiati, ospedalieri, vedove, ecc...) e ne nomina i membri ed i presidenti su proposta dell'Esecutivo nazionale;

g) delibera l'approvazione di richieste di associazioni sanitarie di entrare a far parte della FEDER.S.P.EV. in raggruppamenti particolari delle categorie richiedenti;

h) nomina i propri rappresentanti in seno alle varie amministrazioni e commissioni che trattano interessi riguardanti le finalità della FEDER.S.P.EV. (Ministero del Tesoro, FNOMCeO, FNOVI, FOFI, Ordini provinciali sanitari, ENPAM, ENPAV, ONAOSI, ecc...);

i) nomina un Commissario nelle sezioni da costituire; vigila sull'andamento organizzativo e funzionale delle Sezioni, e, nei casi di irregolarità amministrativa o di inadempienze statutarie, provvede ad eliminarle ricorrendo eventualmente, allo scioglimento del Comitato Provinciale ed alla nomina di un Commissario;

l) fissa data e luogo dei Congressi nazionali ordinari e straordinari;

m) può avvalersi dell'opera professionale di esperti su problemi specifici;

n) in caso di necessità, costituisce gruppi interregionali nominandone i relativi coordinatori.

COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

Art. 9

1) - Il Comitato Esecutivo Nazionale è formato dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale Vicario, dal Vice Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale e dal Tesoriere Nazionale.

2) L'Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritiene necessario, prepara l'ordine del giorno per il Comitato Direttivo Nazionale. Adotta tutti i provvedimenti urgenti che dovranno essere sottoposti a ratifica da parte del C.D.N. nella sua prima successiva riunione.

PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 10

1) - Il Presidente Nazionale è eletto dal Comitato direttivo nazionale neo-eletto nella sua prima seduta dopo il Congresso elettivo.

2) Propone e suggerisce argomenti di studio e di attività della Federazione.

3) Presiede le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale, del Consiglio Nazionale ed apre il Congresso Nazionale.

4) Ha la legale rappresentanza della FEDER.S.P.EV. a tutti gli effetti di Legge, ne firma gli atti e sta per essa in giudizio come convenuto e come attore previa autorizzazione del C.D.N. a meno che non si tratti di provvedimenti conservativi, cautelativi e possessori.

5) Propone, assieme al Segretario Nazionale, al C.D.N. la nomina del Direttore dell'Organo di Stampa, specifiche funzioni ai membri del C.D.N. e la composizione delle varie Commissioni.

6) Adotta in caso di urgenza, d'accordo con il Segretario Nazionale e con riserva di ratifica da parte del C.D.N., i provvedimenti di competenza dello stesso.

7) D'accordo con il Segretario Nazionale propone ed attua l'attività sindacale, politica, assistenziale e di patronato della Federazione.

8) In caso di vacanza è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

VICE PRESIDENTI NAZIONALI

Art. 11

1) - Il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente nazionale coadiuvano il Presidente nazionale.

SEGRETARIO NAZIONALE

Art. 12

1) - Il Segretario Nazionale è eletto dal C.D.N. nella sua prima riunione dopo il Congresso elettivo.

2) Vigila sull'attività e l'organizzazione delle sezioni provinciali e delle Federazioni Regionali in collegamento con il Presidente Nazionale e suggerisce i provvedimenti opportuni.

3) Collabora strettamente alle attività statutarie del Presidente Nazionale.

4) Coordina e sovrintende agli uffici di consulenza legale, legislativa, e fiscale, si occupa del proselitismo e delle pubbliche relazioni, custodisce l'archivio dei soci.

5) Rende conto della sua attività al Presidente Nazionale e al C.D.N.

6) In caso di vacanza definitiva è sostituito nelle funzioni temporaneamente dal Presidente Nazionale fino alla nomina del nuovo Segretario Nazionale da parte del C.D.N. nella sua prima riunione.

7) Tiene aggiornati e conserva i libri dei verbali (C.D.N., C.N., Congressi) e delle delibere, gli schedari e gli elenchi.

TESORIERE NAZIONALE

Art. 13

1) - Il Tesoriere Nazionale provvede alla riscossione delle entrate ed alla erogazione delle spese; redige la relazione finanziaria annuale, integrata dal verbale del Collegio dei revisori dei Conti; redige annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo, della Federazione.

2) Redige e conserva i registri contabili; cura e detiene i fondi, versandoli in un apposito conto corrente bancario, comprese le somme ricevute a mezzo C.C.P. intestandoli alla FEDER.S.P.EV. Nazionale; rimborsa le spese di viaggio e le diarie di cui al comma e) dell'art. 8 del presente Statuto.

3) Tutti i mandati di pagamento debbono portare la firma congiunta del Presidente Nazionale e del Tesoriere.

COLLEGIO CENTRALE DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 14

1) - Il Collegio centrale dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da uno supplente; ha il controllo della gestione economica e finanziaria della Federazione; si riunisce almeno una volta l'anno e redige regolare verbale; i Revisori dei Conti devono ispezionare, controllare e controfirmare i libri e i documenti contabili; controllare le pezze di appoggio e lo stato di cassa, informando immediatamente il Presidente Nazionale ed il C.D.N. in caso di irregolarità.

2) Nella prima riunione successiva alla elezione, il C.R.C. cen. elegge il Presidente nel proprio seno; questi può essere invitato dal Presidente Nazionale a partecipare alle riunioni dei C.D.N. senza diritto a voto.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 15

1) - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed uno supplente eletti dal Congresso Nazionale fra i soci in regola con il tesseramento.

2) Il Collegio dei Probiviri, nella prima seduta successiva alla sua elezione, elegge nel proprio ambito il

Presidente.

3) Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie fra i soci e fra soci ed organi della FEDER.S.P.EV. in materia disciplinare.

4) Gli uffici centrali e periferici, nonché tutti i soci, sono tenuti a fornire, a richiesta del Collegio dei Probiviri, i documenti e le informazioni che il Collegio ritiene opportuno di richiedere per la istruttoria delle vertenze da dirimere.

5) Il Presidente del Collegio dei Probiviri può essere invitato dal Presidente Nazionale alle riunioni del C.D.N. senza diritto a voto.

COMITATO DIRETTIVO REGIONALE

Art. 16

1) - Il gruppo regionale è retto dal Comitato Direttivo Regionale, di cui fanno parte i Presidenti delle sezioni provinciali della regione ed i componenti del Comitato Direttivo Nazionale della regione stessa. I componenti eleggono, tra tutti i soci della Regione, che potranno essere cooptati, il Presidente e il Segretario-Tesoriere. Farà parte del C.D.R. un socio dei rappresentanti di cui all'art. 8. È facoltà del C.D.R. nominare un Comitato esecutivo regionale.

2) Il C.D.R. ha la sua sede presso la Sezione del Presidente eletto oppure nel capoluogo regionale.

3) Il C.D.R. viene finanziato dalle Sezioni provinciali che lo compongono in ragione di euro 0,52 per ogni iscritto. Tale somma verrà trattenuta dalla Tesoreria nazionale sulle competenze del II semestre spettante alle Sezioni e trasferita al Presidente regionale e potrà essere aumentata su delibera dei Comitati provinciali; il C.D.R. deve rendere conto, almeno una volta l'anno, alla Presidenza nazionale della gestione dei fondi ricevuti.

4) Il C.D.R. ha il compito di coordinare l'attività delle Sezioni provinciali, di segnalare agli Organi centrali qualsiasi avvenimento o necessità e quanto altro sia utile al buon andamento ed alla efficienza della FEDER.S.P.EV. e di assolvere ogni altra attribuzione che il C.D.N. ritiene opportuno affidargli. Inoltre cura i rapporti con gli Organi delle Amministrazioni regionali e con gli Enti e le Organizzazioni a livello regionale.

5) Nelle province autonome di Trento e Bolzano e in quella di Aosta i Comitati provinciali hanno le stesse funzioni e prerogative dei Comitati Direttivi regionali.

SEZIONE PROVINCIALE

Art. 17

1) - La Sezione Provinciale è il nucleo organizzativo della FEDER.S.P.EV.. Il C.D.P. è composto da 5 membri se gli iscritti non superano i 100; da 7 se gli iscritti sono più di 100, ma non superano i 200; da 9 se gli iscritti superano i 200.

2) Può inoltre entrare a far parte del C.D.P. quale membro di diritto un com-

ponente designato da ciascun ordine professionale provinciale dei Sanitari (Medici, Veterinari e Farmacisti) su richiesta del C.D.P. medesimo; questi avranno uguali diritti ed uguali doveri degli altri componenti il C.D.P. e dovranno essere iscritti alla FEDER.S.P.EV..

3) Il Comitato Direttivo Provinciale elegge nel suo seno il Presidente della sezione, un Vice Presidente, un Segretario ed il Tesoriere.

4) Nelle Sezioni con un numero di iscritti inferiore a 100 il segretario può assumere anche le funzioni di tesoriere.

ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art. 18

1) - L'Assemblea Provinciale è costituita da tutti i soci in regola con il tesseramento e si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, prima del Congresso nazionale, per discutere la relazione del C.D.N. e dare ai delegati le direttive della Sezione.

2) Si riunisce in via straordinaria quando il C.D.P. lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

3) Della convocazione dell'Assemblea sarà data, in tempo utile, comunicazione al Presidente nazionale che può inviare un suo rappresentante per assistervi, senza diritto di voto.

4) L'Assemblea provinciale elegge, a scrutinio segreto, il Comitato Direttivo Provinciale ed il collegio Provinciale dei revisori dei Conti.

5) L'Assemblea provinciale, inoltre, elegge un delegato ogni 200 soci o frazione di 200; questi delegati avranno diritto di voto al Congresso, come previsto dall'art. 5; il delegato può a sua volta subdelegare un altro rappresentante della propria sezione in caso di impedimento.

6) L'assemblea provinciale approva i bilanci preventivo e consuntivo e delibera su tutti gli argomenti che le sono sottoposti dal C.D.P.

COMITATO DIRETTIVO PROVINCIALE

Art. 19

1) - il Comitato Direttivo Provinciale provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei soci; alla esecuzione delle disposizioni emanate dagli organi centrali; alla compilazione dei bilanci consuntivo e preventivo; esperisce ogni azione atta all'incremento qualitativo e quantitativo della sezione e al miglioramento morale e materiale dei soci.

2) Mantiene e cura i contatti con le amministrazioni sanitarie provinciali e con tutti gli altri enti ed organismi provinciali.

3) Il C.D.P. si riunisce ogni trimestre, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; alle sedute del Comitato Direttivo il Presidente può invitare, a sua discrezione, un membro del Comitato Direttivo Nazionale, senza diritto a voto.

COMITATO ESECUTIVO PROVINCIALE

Art. 20

- 1) - Quando il numero dei componenti il C.D.P. è superiore a 5, si può costituire l'Esecutivo Provinciale formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
- 2) L'Esecutivo Provinciale ha gli stessi compiti dell'Esecutivo Nazionale e procede secondo le norme dell'Esecutivo Nazionale in quanto applicabili.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE PROVINCIALI

Art. 21

- 1) - Il Presidente sovrintende alla sezione; ne risponde del funzionamento e provvede alla direzione ed amministrazione della medesima in conformità allo Statuto vigente, ai regolamenti e alle direttive del C.D.N. e del C.D.P.. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento dei compiti ad esso demandati. Il Segretario Provinciale vigila sul regolare svolgimento dei servizi e cura che sia tenuto al corrente;

a - lo schedario dei soci;

b - il registro dei verbali delle riunioni del C.D.P.;

c - il registro dei verbali delle Assemblee provinciali.

- 2) Il Tesoriere è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili e della documentazione delle entrate e delle uscite e risponde in proprio della sua gestione finanziaria al C.D.P..

- 3) Il Presidente Provinciale uscente non rieletto, che abbia svolto un ininterrotto mandato quadriennale sarà nominato Presidente Onorario e può partecipare alle riunioni del nuovo C.D.P. con parere consultivo.

COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22

- 1) - Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da uno supplente, eletti dall'Assemblea provinciale fra i soci in regola con il tesseramento.

- 2) Nella sua prima riunione il Collegio elegge il suo Presidente; valgono per il Collegio Provinciale tutte le norme previste per il Collegio Centrale dei Revisori dei Conti in quanto applicabili.

NORME GENERALI

Art. 23

- 1) - Tutte le cariche elettive sono gratuite; le spese relative allo svolgimento delle attività dei vari organi sono a carico dei rispettivi organi.

- 2) I dirigenti degli organi centrali e periferici non possono contemporaneamente ricoprire cariche nella FEDER.S.P.EV. e in Associazioni o Enti i cui fini siano in contrasto con i fini istituzionali della FEDER.S.P.EV.

- 3) Sono valide le deliberazioni approvate a maggioranza semplice, quando non venga richiesta esplicitamente dallo Statuto o dal Regolamento una maggioranza speciale.

- 4) Se un membro degli Organi centrali o periferici è assente, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, dal partecipare alle riunioni regolarmente convocate, decade automaticamente dalla carica ed il Direttivo del rispettivo organo, dopo averne dichiarato la decadenza, chiama il primo dei non eletti nella precedente elezione per la sua sostituzione.

- 5) La stessa procedura sarà attivata, qualora un seggio di detti Organi si renda vacante per qualunque altro motivo.

- 6) Qualora non vi siano ex candidati non eletti, gli Organi centrali e periferici decadranno al venir meno della maggioranza numerica e si procederà al più presto possibile a nuove elezioni.

- 7) Nei collegi centrali dei Revisori dei Conti e dei Probiviri ed anche nel Collegio dei Revisori dei conti periferico, nei casi analoghi subentrerà il membro supplente; qualora non vi siano poi altri ex candidati non eletti, si procederà come al comma precedente per gli Organi centrali.

- 8) Le cariche centrali sono incompatibili fra loro.

NORME DISCIPLINARI

Art. 24

- 1) - La qualità di socio della FEDER.S.P.EV. si perde:

a - per dimissione;

b - per sospensione;

c - per radiazione;

d - per espulsione.

- 2) Per quanto previsto nelle lettere A e B delibera il C.D.P.; per quanto previsto nelle lettere C e D delibera il C.D.N., su proposta delle Sezioni.

- 3) Il socio dimissionario o radiato per morosità può essere riammesso con una nuova domanda e nuova delibera del C.D.P.

- 4) Sono radiati i soci responsabili di indegnità e coloro che sono morosi per due anni; questi ultimi possono essere riammessi previo versamento delle quote arretrate e nuova domanda di ammissione.

- 5) Qualsiasi organo centrale, regionale o provinciale e qualsiasi socio, può rivolgersi al Collegio dei Probiviri, secondo le norme del Regolamento interno.

PATRIMONIO SOCIALE E PROVENTI DI BILANCIO

Art. 25

- 1) - Il Patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dalle disponibilità economiche della FEDER.S.P.EV.;

b) da donazioni e lasciti.

- 2) I mezzi di esercizio di cui la

FEDER.S.P.EV. dispone sono:

a) le rendite patrimoniali;

b) i contributi ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti pubblici e privati e dei soci sostenitori;

c) le quote di ammissione a socio e le quote associative;

d) i proventi eventuali di qualsiasi specie.

- 3) L'esercizio finanziario si chiude il 31/12 di ogni anno; i bilanci della FEDER.S.P.EV. redatti dal Tesoriere e corredati dalla relazione del Collegio centrale dei Revisori dei Conti, sono approvati dal Consiglio nazionale e ratificati dal Congresso. I bilanci della Sezione Provinciale sono redatti dal Tesoriere, approvati dal C.D.P. e ratificati dal C.D.N.. Alla Tesoreria nazionale spetta il 40% delle quote delle Sezioni con iscritti fino a 100 e il 50% delle altre Sezioni.

- 4) Sono inserite tra le norme statutarie le seguenti clausole:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità dello stesso.

NORME TRANSITORIE

Art. 26

- 1) - In ciascuna provincia viene costituita la sezione provinciale quando i soci abbiano raggiunto il numero di 15.

- 2) Nelle provincie nelle quali le sezioni non sono state ancora costituite, il C.D.N. nomina un Commissario che rimane in carica fino alla costituzione della Sezione e per un periodo comunque non superiore a un anno, eventualmente rinnovabile per non più di un altro anno.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

- 1) - Il presente Statuto entra in vigore in toto subito dopo la sua approvazione da parte del Congresso. Per quanto non è contemplato nel presente Statuto, provvedono il regolamento della FEDER.S.P.EV. e le Leggi vigenti dello Stato.

REGOLAMENTO DELLA FEDER.S.P.EV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove)

PREMESSA

Il Regolamento ha funzione di spiegare e integrare le norme dello Statuto della FEDER.S.P.EV.. Ogni capitolo si riferisce a relativi articoli dello Statuto.

SIGLE

FEDER.S.P.EV. - Federazione Sanitari Pensionati e Vedove

C.N. - Consiglio Nazionale

C.D.N. - Comitato Direttivo Nazionale

C.E.N. - Comitato Esecutivo Nazionale

C.P.V. - Collegio dei Probiviri

C.R.C. cen. - Collegio Revisori Conti Centrale

C.R.C. pro. - Collegio Revisori Conti Provinciale

C.D.R. - Comitato Direttivo Regionale

C.D.P. - Comitato Direttivo Provinciale

C.E.P. - Comitato Esecutivo Provinciale

C.V.P. - Commissione Verifica Poteri

SEDI

Artt. 1 - 16 - 17

1) La Sede Nazionale della FEDER.S.P.EV. è in Roma - Via Ezio, 24 - di proprietà della medesima. In caso di scioglimento della FEDER.S.P.EV. l'immobile dovrà essere destinato ad altra Associazione similare negli scopi e nelle finalità.

2) Le Sedi dei Comitati Direttivi provinciali sono fissate nei capoluoghi di provincia o, quando ciò non è possibile, in altri importanti centri provinciali.

3) Le Sedi dei Comitati Direttivi regionali sono fissate dal Comitato regionale possibilmente presso la sezione provinciale del presidente eletto.

SERVIZI E ATTIVITÀ

Art. 2

1) Per l'attuazione dell'art. 2 dello Statuto la FEDER.S.P.EV. deve istituire un ufficio legale, che deve occuparsi del contenzioso e delle eventuali proposte di natura legislativa ed un servizio di consulenza ed assistenza ai soci.

2) Ogni socio, per iniziativa sua personale o di gruppo può esporre agli organi direttivi, provinciali e regionali, idee, programmi, lagnanze e tutto ciò che può migliorare l'immagine e la funzione della Federazione. Tutto ciò che sarà esposto dovrà essere oggetto di attenzione e di discussione da parte del Comitato direttivo nazionale.

SOCI

Art. 3

1) L'aspirante socio effettivo (medico, farmacista, veterinario e loro superstiti) deve presentare per iscritto la domanda di iscrizione al C.D.P. o C.D.N.

2) Al socio viene consegnata a cura della Sede centrale e tramite la sezione provinciale una tessera.

3) Le persone fisiche e giuridiche che elargiscono contributi finanziari, lasciti o donazioni in favore della sezione provinciale o della Federazione nazionale, sono soci sostenitori.

4) I soci onorari possono essere proposti anche dalle sezioni provinciali; il C.D.N. ne approva la nomina che sarà ratificata dal Congresso.

5) La sezione provinciale deve tenere un elenco nominativo aggiornato dei soci, in ordine alfabetico e con relativi indirizzi; il socio deve comunicare alle sezioni provinciali di appartenenza ogni variazione di indirizzo.

6) Per i soci sostenitori e onorari la sezione deve tenere un elenco a parte.

7) I soci devono essere informati di tutto ciò che interessa le loro condizioni di soci e di pensionati tramite l'organo di stampa della Federazione.

8) Tutti i soci possono ricoprire cariche federative o ricevere incarichi, purché questi siano compatibili con le norme statutarie; l'attività svolta dai soci è a titolo gratuito.

9) Il socio che al 31/12 non ha versato la quota associativa dell'anno in corso perde tutti i diritti federativi e riacquista tali diritti nel momento stesso in cui regola la sua posizione amministrativa.

LE FUNZIONI DEGLI ORGANI FEDERATIVI

Art. 4

Le funzioni degli organi della FEDER.S.P.EV. si dividono in:

1) **direttiva**, che compete:

- al Congresso nazionale;
- al Consiglio nazionale;
- all'Assemblea provinciale.

2) **esecutiva**, che compete

- al Comitato Direttivo nazionale;
- al Comitato Esecutivo nazionale;
- al Comitato Direttivo regionale;
- al Comitato Direttivo provinciale;
- al Comitato Esecutivo provinciale;

3) **di controllo**, che compete:

- al Collegio Centrale dei Probiviri;
- al Collegio Centrale dei Revisori dei Conti;

c) al Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.

CONGRESSO NAZIONALE

Art. 5

1) Il Congresso può essere: Ordinario e Straordinario.

2) Il **Congresso Nazionale Ordinario** è elettivo ogni 4 anni.

3) Il Congresso nazionale ordinario è indetto una volta all'anno; la data e la sede del Congresso sono stabilite dal C.D.N.; il Congresso elettivo deve svolgersi in una località dell'Italia centrale.

4) I Congressi hanno di massima la durata di 3 giorni; per ogni Congresso viene nominato dal C.D.N. un Comitato Organizzatore.

5) Il C.D.N. ed il Comitato Organizzatore del Congresso possibilmente con la collaborazione delle sezioni provinciali di competenza territoriale provvederanno congiuntamente alla stesura del programma ed alla compilazione dell'ordine dei lavori.

6) Il Presidente Nazionale a norma dell'art. 7 dello Statuto, almeno 30 giorni prima della data fissata per il Congresso, invia ai Dirigenti degli Organi Centrali ed ai Presidenti e Commissari provinciali e regionali l'avviso di convocazione del Congresso, il programma, la copia della relazione morale e finanziaria, la copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente il Congresso e quello preventivo dell'anno in corso, preventivamente approvati dal C.D.N..

7) Il Congresso, dichiarato aperto dal Presidente Nazionale, procede alla elezione di un Presidente, di un Vice Presidente e di un Segretario.

8) Da questa elezione sono esclusi i membri del C.D.N..

9) Il Presidente eletto disciplina i lavori del Congresso secondo l'ordine del giorno convenuto e fissa anche la durata degli interventi.

10) È nella facoltà dell'Assemblea nominare Commissioni per lo studio di particolari problemi.

11) I Presidenti ed i Commissari di sezione, delegati di diritto, ed i delegati provinciali eletti devono essere muniti di un distintivo su cui è scritto il nome della persona e della provincia di appartenenza.

12) Le votazioni avvengono a norma dell'art. 5 comma 8 dello Statuto.

13) Gli Ordini del giorno sono presentati, firmati da uno o più delegati, alla Presidenza del congresso entro le ore 20,00 del penultimo giorno.

14) Gli Ordini del giorno vengono discussi e messi a votazione l'ultimo giorno dei lavori congressuali.

15) Le mozioni d'ordine interrompono i lavori e vanno discusse e messe a votazione subito.

16) Dopo il Congresso, a cura del Presidente e del Segretario nazionali, sarà inviata una copia della relazione analitica dei lavori del Congresso e

degli Ordini del Giorno ai dirigenti degli Organi Centrali, ai Presidenti di sezione, alla Presidenza della FNOMCeO, della FOFI e della FNOVI, ai Ministeri competenti ed ai vari Enti di Previdenza dei sanitari, nonché alla stampa nazionale ed ai periodici sanitari; vanno uniti gli ordini del giorno approvati.

17) Nei **Congressi elettivi** che durano di norma almeno 4 giorni, il Segretario e il Tesoriere nazionale consegneranno alla Commissione verifica poteri appena insediata tutti i documenti amministrativi e contabili, gli elenchi nominativi di tutti i soci iscritti per ogni singola sezione ed i dati relativi alle quote associative versate al Tesoriere nazionale fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

18) La C.V.P., sulla base di questi documenti, redige un verbale in cui è specificato il numero dei voti attribuiti ad ogni singola sezione; una copia di detto verbale è consegnata al Presidente del seggio ed un'altra al Presidente dell'Assemblea.

19) In caso di assenza per cause di forza maggiore il delegato potrà a sua volta delegare un altro socio della sua Sezione o, in mancanza di questi, il Presidente di altra Sezione, con la limitazione che ciascun Presidente di Sezione provinciale non può avere più di due deleghe.

20) Il Presidente del Congresso stabilisce il giorno delle votazioni per il rinnovo delle cariche elettive fissando il termine di presentazione delle candidature entro le ore 13,00 del giorno precedente tale data, con la presentazione di liste uniche per ciascun organo, alle quali possono iscriversi tutti i soci;

21) Tutti i soci effettivi sono elettori ed eleggibili; l'iscrizione alle liste avviene presso la Commissione elettorale. Le candidature devono essere presentate e firmate dagli interessati entro il termine stabilito dal precedente comma. Non può essere presentata la stessa candidatura per organi diversi.

22) Il seggio elettorale è nominato dall'Assemblea su proposta del suo Presidente ed è formato da tre o cinque componenti a seconda delle disponibilità, i quali eleggeranno il Presidente ed il Segretario. Il Presidente del seggio elettorale consegnerà al Presidente dell'assemblea la lista dei candidati per ciascun organo. Le liste dei nominativi, inseriti in ordine alfabetico, sono firmate dal Presidente e dal Segretario del seggio.

23) Il Presidente dell'Assemblea controfirma le liste, ne dispone la pubblicazione in apposita bacheca. Eventuali errori dovranno tempestivamente essere segnalati al Presidente dell'Assemblea. Il Presidente consegna alla Segreteria del Congresso le liste delle candidature per la stampa delle schede delle votazioni; ove necessario possono essere stampate schede distinte in relazione agli Organi da eleggere.

24) Le schede per le votazioni sono redatte riportando tutti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico; le schede saranno firmate dal Presidente e da uno scrutatore del seggio elettorale.

25) Ad ogni delegato viene consegnato dal Presidente del seggio elettorale un numero di schede corrispondenti al numero di voti di cui dispone, con arrotondamento alla decina superiore; all'uopo la Segreteria del Congresso avrà consegnato un congruo numero di schede, di diverso colore a seconda del valore, al Presidente del seggio elettorale; le schede dovranno riportare la dizione "Elezione quadriennio..." Comitato Direttivo Nazionale, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri. I valori di ciascuna scheda risultanti da apposita stampigliatura saranno di 10, 20, 50, 100 e 200 voti.

26) La votazione dei candidati avviene apponendo una crocetta nella casella riportata accanto al nominativo del candidato prescelto. Ogni delegato può esprimere preferenze per un numero massimo dei componenti gli organismi da eleggere così stabilito: 10 preferenze per il C.D.N.; 3 preferenze per i Revisori dei Conti effettivi e supplente; 3 preferenze per i Probiviri effettivi e supplente. Sono considerate nulle e non apposte le preferenze espresse eccedenti il numero consentito per ciascun Organo, nell'ordine di apposizione delle crocette di contrassegno.

27) Le associate candidate coniugate o vedove, dovranno identificarsi con il doppio cognome facendo precedere quello di nascita.

28) Per quanto non compreso nel presente Regolamento si fa riferimento per analogia a quanto stabilito per le elezioni amministrative e politiche dello Stato.

29) Il verbale delle operazioni elettorali, redatto dal Segretario del seggio, riportante i risultati dello scrutinio sarà consegnato al Presidente del Congresso che ne darà lettura alla Assemblea. Il Presidente della Assemblea proclama per ciascun organismo gli eletti risultanti dalla graduatoria dei voti riportati. Sono eletti revisore e probiviro supplente i candidati che nella rispettiva graduatoria, hanno riportato il maggior numero di voti dopo i primi tre eletti come componenti effettivi.

30) Al termine del Congresso, e in ogni caso non oltre il 10° giorno dalla chiusura dello stesso, il Consigliere più anziano di età tra i neo eletti convoca i Consiglieri di diritto, nominati o confermati nella carica dalle loro organizzazioni prima del Congresso, e gli altri Consiglieri neo-eletti e procede alla elezione, a scrutinio segreto, nell'ordine e separatamente, del Presidente, dei due Vice-Presidenti, uno dei quali vedova, del Segretario e del Tesoriere nazionale.

31) Le schede saranno distrutte, salvo contestazioni, non prima di dieci giorni dalla votazione.

32) Il Congresso Nazionale Straordinario può essere convocato su richiesta di due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale o di un terzo delle sezioni provinciali regolarmente costituite.

33) La richiesta deve essere inoltrata al Presidente per iscritto e ad essa il firma-

tario dovrà accludere le richieste dei Consiglieri o degli Organi provinciali e regionali.

34) La Presidenza, entro 30 giorni dalla ricezione, almeno 20 giorni prima del congresso, invia la convocazione ai Dirigenti nazionali, regionali e provinciali.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 6

1) Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente del C.D.N..

2) Le spese per gli intervenuti al Consiglio Nazionale sono a carico delle sezioni provinciali di appartenenza dei Consiglieri.

3) Il C.N. approva i bilanci annuali, consuntivi e preventivi, della Federazione che devono essere ratificati dalla Assemblea Congressuale, il Regolamento interno della FEDER.S.P.EV. e le eventuali modifiche di Statuto da portare alla ratifica del Congresso.

IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Artt. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

1) Le riunioni del C.D.N. sono valide con la maggioranza dei componenti. Il C.D.N. uscente, entro un mese prima del Congresso elettivo, chiede alla FNOMCeO, alla FNOVI e alla FOFI la nomina o la conferma di un rappresentante, per il quadriennio successivo.

2) La sede delle riunioni viene fissata dal Presidente. Le convocazioni devono pervenire agli interessati entro il decimo giorno che precede le riunioni.

3) Il C.D.N. fissa il luogo e la data del Congresso su indicazione dell'assemblea che precede lo stesso e di altre eventuali segnalazioni.

4) L'anno finanziario va dall'1/1 al 31/12 di ogni anno.

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Art. 14

1) Il C.R.C. centrale è convocato almeno una volta all'anno dal suo Presidente e quando sia richiesto da almeno due terzi dei suoi componenti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 15

1) Compiti del C.P.V. sono a): dirimere controversie altrimenti insanabili tra Soci o tra Organi federativi sul funzionamento associativo; b) valutare i casi di Soci deferiti per comportamenti contrari alle comuni regole di correttezza, decoro e verità, o lesivi di diritti personali, o comunque disdicevoli per l'immagine o incompatibili con le finalità della FEDER.S.P.EV., fatto salvo il pieno rispetto dell'indiscutibile diritto di critica.

2) in tutti i casi l'intervento del C.P.V. è attivato da formale richiesta della Presidenza Nazionale e del C.D.N.; ogni altra proposta, motivata e sottoscritta, da parte di singoli Soci, o di

Organi federativi, ovunque presentata, dovrà essere inoltrata al suddetto livello per un preventivo esame di congruità ed un tentativo di composizione amichevole della vertenza prima dell'avvio della procedura giudiziale.

3) Il C.V.P., quando sia investito di un problema, entro e non oltre 30 giorni notifica con lettera raccomandata l'apertura del procedimento e la contestazione di addebiti agli interessati, i quali hanno 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento per fare pervenire al C.V.P. le loro considerazioni, informazioni ed ogni utile documentazione.

4) Per le decisioni del C.V.P. è sufficiente la maggioranza semplice. La valutazione conclusiva del C.V.P. accompagnata o meno da proposta di misura disciplinare, sarà inviata alla Presidenza Nazionale che provvederà a notifica ed applicazione.

5) Le sanzioni proponibili, secondo la gravità dell'infrazione, sono le seguenti:

- avvertimento (semplice o con diffida)
- censura
- sospensione temporanea (da 1 mese ad 1 anno) della attività associativa, compreso l'elettorato attivo o passivo
- radiazione

In casi di particolare gravità ed urgenza il Presidente Nazionale, consultato il C.D.N., può disporre la sospensione cautelativa del Socio deferito.

6) Contro le decisioni del C.V.P. è consentito entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica al C.D.N., la cui decisione è insindacabile.

7) Il membro supplente del C.V.P. è chiamato a subentrare ad uno degli affettivi sia in caso di indisponibilità sia in caso di incompatibilità accertata nei riguardi della specifica questione in esame; sulla eventuale incompatibilità si pronuncerà il CEN, autonomamente o su istanza di ricasazione.

In ogni caso il componente subentrato manterrà la competenza per tutto l'iter procedurale fino alla conclusione della singola vertenza.

8) Negli ultimi 4 mesi di mandato, precedenti il Congresso Nazionale Elettivo, il C.V.P. è tenuto a portare a conclusione ogni richiesta di giudizio pendente ed eventuali nuove richieste di intervento resteranno in lista di attesa per essere affidate al Collegio neoeletto, salvo casi di particolare deroga decisa dalla Presidenza Nazionale.

COMITATO DIRETTIVO REGIONALE

Art. 16

1) Il Comitato Esecutivo Nazionale o il Presidente Nazionale affida l'incarico di costituire il C.D.R. al Presidente Provinciale della città capoluogo di regione trasmettendogli nel contempo l'elenco nominativo dei componenti di diritto il C.D.R. come risulta dagli atti ufficiali esistenti presso la Segreteria centrale della FEDER.S.P.EV..

2) Il Presidente provinciale incaricato ha tre mesi di tempo per riunire il C.D.R. per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche sociali.

3) Il Comitato Direttivo Regionale si riunisce almeno tre volte all'anno, di cui una al Congresso Nazionale. Le riunioni sono valide con la maggioranza dei suoi componenti.

4) La sede delle riunioni può essere nella città capoluogo della regione, nella città di residenza del Presidente o, infine, in luogo da destinarsi di volta in volta su proposta del Presidente e con l'approvazione della maggioranza dei componenti il Comitato. Le convocazioni devono pervenire agli interessati almeno 10 gg. prima della riunione.

5) I componenti del C.D.R. eleggono a voto segreto tra tutti i Soci della Regione, che potranno essere cooptati, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere.

6) Tutti i componenti del C.D.R. indistintamente hanno diritto ad un solo voto, anche quando un componente dovesse sommare la figura di membro di diritto e di membro eletto.

7) I membri del C.D.R. rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti. Quando convocati hanno diritto al rimborso spese.

8) Il C.D.R. ha i seguenti compiti: coordinare l'attività delle sezioni provinciali, realizzare un servizio di consulenza regionale sulla problematica previdenziale ed assistenziale, intessere rapporti con gli Ordini Professionali, coi Sindacati di settore degli attivi e con le Autorità locali per la comune difesa della previdenza, mantenere con gli Organi Centrali della FEDER.S.P.EV. una efficiente collaborazione.

9) È consentito che diversi gruppi regionali cooperino con la costituzione di un Comitato Interregionale.

10) È lasciata facoltà a ciascun C.D.R. di adottare, in aggiunta ai criteri finora esposti, norme aggiuntive di interesse regionale atte a meglio regolamentare l'attività secondo le finalità proprie della FEDER.S.P.EV.

11) Per quanto non espressamente dichiarato valgono le norme generali vigenti nella FEDER.S.P.EV. Nazionale.

SEZIONE, ASSEMBLEA

COMITATO DIRETTIVO PROVINCIALE

Art. 18 - 19 - 20 - 21 - 22

1) Il C.D.P. che non si rinnova dopo 4 anni con nuove elezioni è dichiarato decaduto dal Presidente Nazionale ed è commissariato.

L'Assemblea provinciale

2) L'attività della sezione è quella stabilita dai suoi iscritti nell'assemblea provinciale annuale.

3) E' facoltà della Presidenza nazionale inviare un suo rappresentante nelle Assemblee provinciali.

4) Il C.D.P. deve dare avviso ai soci della riunione assembleare con almeno 15 gg. di anticipo sulla data della stessa.

5) Alle assemblee non sono ammesse partecipazioni per delega.

6) Nelle assemblee elettive, nelle quali

i componenti del C.P.P. e del C.R.C. pro. non possono ricoprire cariche assembleari nè far parte del seggio elettorale, i Soci presenti eleggono per alzata di mano un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, ed i componenti del Seggio elettorale, che deve avere a sua volta un Presidente e due scrutatori, uno dei quali può assumere la funzione di Presidente supplente in caso di assenza del Presidente effettivo.

7) L'assemblea provinciale nomina anche i delegati al Congresso nazionale, che devono essere in numero di un rappresentante fino a 200 iscritti, di due fino a 400 e di tre fino a 600 e così di seguito; i deleganti fino ai primi 200 sono rappresentati in via prioritaria dal Presidente o dal Commissario della sezione, delegati di diritto.

8) Nei Congressi Nazionali i delegati ai Congressi sono tenuti a presentare alla Presidenza del Congresso eventuali relazioni delle Assemblee Provinciali, sia di maggioranza che di minoranza.

9) In ogni caso il Presidente di Sezione ha la rappresentanza al Congresso della quota maggiore degli iscritti o di tutti gli iscritti, se l'Assemblea Provinciale così delibera. In caso di impossibilità a partecipare, il Presidente delega il Vice Presidente della sua sezione, presente al Congresso, o in mancanza di questo, un altro Presidente di sezione. Il delegato, in caso di impossibilità a partecipare, restituisce la delega al suo Presidente di Sezione.

10) Nelle Assemblee provinciali devono essere verbalizzati tutti i contenuti dell'Assemblea stessa, compreso l'eventuale comunicato stampa che deve esprimere compiutamente la volontà assembleare.

11) Le cariche inerenti il C.D.P. e il C.R.C. provinciale sono elettive e si perviene alla costituzione dei due organismi, o al loro rinnovamento, con elezioni congiunte. Le elezioni si effettuano con la costituzione di un Seggio Elettorale, i cui componenti vengono eletti dall'Assemblea provinciale elettorale nel giorno delle elezioni medesime. Il Presidente o il Commissario convoca l'Assemblea elettiva provinciale con lettera circolare da spedire ai soci non meno di trenta giorni prima della data fissata dell'Assemblea stessa, specificando che ogni iscritto in regola con il tesseramento potrà candidarsi alle cariche, inoltrando richiesta firmata alla Segreteria della Sezione con lettera raccomandata da spedire almeno 15 giorni prima della data fissata della votazione o con altro idoneo mezzo di comunicazione.

12) L'Assemblea elettiva provvede agli adempimenti previsti dalle norme generali che regolano le elezioni del C.D.N.. La lista sarà unica e comprenderà tutti i nomi dei candidati per il C.D.P. e per il C.R.C.pro. Le votazioni avvengono con la indicazione da parte dell'elettore nella scheda elettorale dei nominativi prescelti nel numero massimo di componenti il Comitato Direttivo Provinciale ed il Collegio dei Revisori dei Conti provinciale stabilito dallo Statuto per ciascuna sezione.

13) I soci impediti per causa di malattia o altra ragione potranno delegare al voto altro socio il quale non potrà avere più di una delega.

14) La Segreteria provinciale deve consegnare al seggio elettorale due copie, timbrate e firmate, dell'elenco dei soci della provincia aventi diritto al voto.

15) L'elenco dei candidati deve essere in ordine alfabetico sia per il C.D.P. che per il C.R.C., firmato dal Presidente della Sezione e in duplice copia, una da consegnare al Presidente del seggio elettorale e l'altra da apporre in visione nella sede del seggio elettorale.

16) La Segreteria provinciale deve fornire al seggio elettorale tutto il materiale ed i mezzi occorrenti per la votazione, comprese le schede elettorali che devono portare il timbro della Sezione provinciale; le schede elettorali vanno firmate dal Presidente del seggio sulla parte retrostante e dagli altri componenti il seggio elettorale medesimo. Il numero delle schede adoperate dal seggio elettorale per le votazioni deve essere pari a quello degli iscritti; le schede residue, comprese quelle siglate in modo errato e deteriorate, sulle quali deve essere applicato, in tutta estensione un segno di croce, devono essere riconsegnate alla Segreteria Provinciale.

17) La votazione è segreta. Lo scrutinio è palese. Lo scrutinio si effettua subito dopo le operazioni di voto. Le operazioni elettorali si concludono con la proclamazione degli eletti e con la stesura del verbale, che deve essere compilato dal segretario del seggio e sottoscritto da tutti i componenti il seggio stesso; nel verbale, oltre la descrizione di ogni atto elettorale, deve essere indicato il numero delle schede valide, di quelle bianche e di quelle nulle; sono dichiarate nulle le schede non timbrate, quelle non firmate dai componenti il seggio elettorale, quelle recanti segni particolari; nel verbale devono essere elencati, secondo graduatoria, i nomi dei candidati ai due organismi provinciali con la votazione riportata da ciascuno. Dopo dieci giorni dallo scrutinio le schede vengono distrutte, se non sono nel frattempo insorte contestazioni comunicate alle sezioni ed al Comitato Direttivo nazionale.

18) I Consiglieri neoeletti, entro dieci giorni dal termine delle elezioni, sono convocati dal Consigliere più anziano in età, che presiede anche la prima riunione per l'assegnazione delle cariche a scrutinio segreto. L'Organo federale preposto alla verifica ed al giudizio sugli atti elettorali è il Comitato Direttivo Nazionale; ogni Sezione provinciale deve custodire, a disposizione del C.D.N., le copie autentiche di tutti gli atti elettorali escluse naturalmente le schede distrutte.

19) Qualunque ricorso teso ad invalidare le elezioni non è di impedimento agli adempimenti post elettorali.

NORME GENERALI

Art. 23

1) Gli avvisi di convocazione relativi ad assemblee ed adunanze, sia a carattere nazionale che regionale e provincia-

le, devono essere inviati di norma almeno 15 gg. prima della data stabilita per la convocazione, fatta eccezione per il Consiglio nazionale per il quale deve essere inviata almeno 10 gg. prima e dovranno indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'o.d.g. da trattare.

2) Sono valide le assemblee e le adunanze alle quali sono presenti all'ora stabilita il 50% dei convocati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

3) Quando all'o.d.g. è in discussione l'operato di un dirigente, questi dopo aver ascoltato i rilievi a lui mossi e dopo aver esposto le proprie ragioni, deve lasciare la riunione, affinché l'organo a cui appartiene possa liberamente pronunciarsi; nessun dirigente può assumere la presidenza dell'organo che lo deve giudicare.

4) Ciascun Comitato Direttivo, nazionale, regionale o provinciale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, può affidare incarichi speciali a dirigenti e soci, i quali rendono conto dei risultati ottenuti ai rispettivi Comitati.

5) La partecipazione al Consiglio Nazionale ed al Congresso Nazionale per i Presidenti e Commissari Sezionali e per i Presidenti Regionali o loro delegati è obbligatoria.

LE NORME DISCIPLINARI

Art. 24

1) Non sono accettate le dimissioni di soci sospesi, radiati o espulsi.

2) Il socio dimissionario può essere riammesso, previa presentazione di un'altra domanda.

3) Sono sospesi tutti i soci che entro il 31 dicembre non hanno versato la quota associativa.

4) Le sezioni provinciali devono notificare ai soci la loro morosità entro il mese di gennaio seguente; trascorsi 20 gg. dalla notifica il provvedimento di sospensione diviene effettivo. In caso di sospensione per morosità l'effetto della stessa ha termine nel momento stesso che il socio regolarizza la propria posizione amministrativa.

5) Il socio in attesa di giudizio per indisciplina è sospeso a tutti gli effetti, fino a quando l'organo preposto a deliberare non ha formulato la sua decisione.

6) Sono radiati, cioè cancellati dai quadri associativi, i soci morosi da più di 24 mesi ed i soci ai quali, per indisciplina, è stata inflitta dagli organi giudicanti una sanzione.

7) In entrambi i casi è prevista la possibilità di riammissione previa presentazione di nuova domanda, che nel primo caso deve essere accompagnata dal pagamento delle quote arretrate, nel secondo caso deve essere stato rispettato il periodo di sospensione.

8) Sono espulsi dalla FEDER.S.P.EV. i soci colpevoli di reati gravi passati in giudizio; la espulsione è definitiva.

9) Tutti i provvedimenti disciplinari

devono essere presi dopo regolare preavviso delle contestazioni e notificazione del giudizio finale inviati con raccomandata con ricevuta di ritorno.

IL PATRIMONIO SOCIALE ED I PROVENTI DI BILANCIO

Art. 25

1) Le quote associative saranno di norma rimosse tramite gli enti previdenziali; nel caso di non disponibilità dei medesimi le quote verranno dagli iscritti versate su di un conto corrente postale intestato alla FEDER.S.P.EV. Nazionale.

2) Alle sezioni provinciali spetta il 50% delle quote, ad eccezione delle sezioni con un numero di iscritti inferiore a 100, alle quali spetta il 60%; a queste ultime dovranno però essere corrisposte le stesse spettanze invariate sino a quando non si saranno raggiunti i 120 iscritti, momento nel quale tutte le sezioni rientrano nella norma generale del 50%.

3) La percentuale delle quote associative spettante alle singole sezioni provinciali e ai gruppi regionali deve essere loro versata dalla Tesoreria Nazionale semestralmente entro i mesi di Gennaio e di Luglio per le quote rimosse attraverso gli Enti previdenziali; entro il mese di gennaio successivo con versamento in un'unica soluzione annuale per le quote rimosse con le altre modalità.

4) Nei casi in cui la Sezione Provinciale o il Comitato Direttivo Regionale non adempiono senza giustificato motivo all'obbligo di cui al comma 5° dell'art. 23 dalle quote di cui al precedente comma, verrà sottratto l'ammontare delle spese di partecipazione nella misura determinata forfaitariamente dal Comitato Direttivo Nazionale, tenuto conto del numero degli iscritti della Sezione.

ORGANO DI STAMPA

1) L'organo ufficiale di stampa della FEDER.S.P.EV. è il mensile "Azione Sanitaria" mediante il quale gli Organi Federativi centrali sono impegnati a fornire ai soci tutte le notizie che interessano il loro stato di pensionati e quello di associati.

2) L'organo federativo di stampa è diretto da un socio delegato dal C.D.N..

3) L'organo di stampa è tenuto a pubblicare i rendiconti dell'attività del C.D.N. le relazioni congressuali del Presidente nazionale, del Segretario nazionale, del Tesoriere nazionale, nonché gli ordini del giorno approvati dal Congresso e dal Consiglio nazionali.

4) L'organo di stampa è tenuto inoltre a pubblicare gli scritti inviati dai soci previo giudizio dell'organo redazionale, escludendo quelli sulla legittimità dei quali esistono consistenti dubbi.

NORME TRANSITORIE

Art. 26

È facoltà del C.D.N. nominare per scopi organizzativi o riorganizzativi Commissari straordinari per gruppi di Regioni o Regioni.

ATTO COSTITUTIVO

FEDER.S.P.E.LV. - Federazione Sanitari Pensionati Enti Locali e Vedove

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentosettantasette il ventitré settembre alle ore quindici e trenta minuti in Viareggio nella sala riunioni dell'Hotel Palace via F. Gioia - avanti di me Giorgio GARZIA, notaio in Massarossa, iscritto presso il Collegio di Lucca, sono presenti i signori:

- PELLEGRINI Pierino, nato a sant'Ambrogio di Valpolicella il 29 novembre 1910 residente a Padova via U. Foscolo, 11, medico chirurgo;
- BOCCASSI Carlo, nato ad Alessandria il 27 maggio 1901, residente ivi, via S. Francesco, 11, medico;
- GUIDI Antonio, nato a Gemmano (Forlì) il 21 giugno 1908, residente a Firenze, via Unione Sovietica, 11 medico pensionato
- FORTUNATO Angelo, nato a Roccanova il 21 febbraio 1906 residente a Grottaferrata viale V. Veneto, 2, medico chirurgo;
- MAZZOLA Stefano, nato a Castelbuono il 4 novembre 1902, residente a Treviso, via Biscaro, 29, medico;
- OCELLO Michele, nato a Galatro il 5 febbraio 1910 residente ivi, via Garibaldi, 31, medico;
- LONATI Adriana, vedova Massera, nata a Cremona il 2 febbraio 1910 residente a Sospiro, via Tosi, 4, pensionata;
- TABARRINI Elio, nato a Gubbio il 19 giugno 1901 residente ivi, via Savelli, 36, medico chirurgo;
- SPADA Laura vedova Grazzini, nata a Pisa il 9 luglio 1912 residente a Firenze via fra Giovanni Angelico, 8, pensionata;
- MARRI Brunetta vedova Gaidano, nata a Vercelli il 4 febbraio 1906, residente in Alessandria, via San Francesco, 29, pensionata;
- LODIGIANI Mario, nato a San Raffaele Cimena (Torino) il 4 giugno 1900, residente a Mantova, via Carlo Poma, 34, medico chirurgo;
- MONTECCHI Angiolina vedova Manfredini, nata a Reggio Emilia il 15 aprile 1916, residente ivi, via Asioli, 2, pensionata;
- PISPOLI Amerigo, nato ad Arezzo il 21 novembre 1901 residente ivi, piazza Risorgimento, 11, veterinario in pensione;
- PEZZA Enrico, nato ad Itri il 13 dicembre 1895 residente in Torrice, via Umberto I, 95, medico;
- VERONESE Italo, nato a Cologna Veneta il 16 ottobre 1906 e residente a Boscochiesanuova, via Passo Buole, 24, medico;

comparenti della cui identità personale io notaio sono personalmente certo i quali rinunziano di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testi a questo atto a mezzo del quale detti comparenti signori Pellegrini Pierino, Boccassi Carlo, Guidi Antonio, Fortunato Angelo, Mazzola Stefano, Ocello Michele, Lonati Adriana vedova Massera, Tabarrini Elio, Spada Laura vedova Grazzini, Marri Brunetta vedova Gaidano, Lodigiani Mario, Montecchi Angiolina vedova Manfredini, Pispoli Amerigo, Pezza Enrico e Veronese Italo dichiarano di costituire come con il presente atto costituiscono una associazione denominata "Federazione Nazionale Sanitari Pensionati Enti Locali e Vedove" - FEDERSPELV.

L'associazione ha sede in Roma, attualmente presso la Federazione Nazionale Ordini dei Medici, Piazza Cola di Rienzo, 80/a.

L'associazione è apolitica e si propone lo scopo di tutelare gli interessi morali economici ed assistenziali dei sanitari, dei superstiti già dipendenti degli enti locali, e di praticare la possibile assistenza materiale o morale ai soci ed alle loro famiglie.

L'associazione è retta dallo Statuto che firmato dai comparenti e da me notaio allego al presente atto alla lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti che dichiarano averne perfetta conoscenza.

Il comparente Pellegrini Pierino è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento della associazione presso le autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica.

Le spese del presente atto, sua registrazione ed accessorio a carico dei comparenti e dell'associazione.

Scritto a mano da me notaio per quattro pagine intere e parte della quinta di due fogli questo atto è da me notaio medesimo letto ai comparenti che l'approvano e sottoscrivono in calce ed a margine. e' chiuso alle ore sedici e quarantacinque minuti.

Firmato: Pellegrini Pierino, Boccassi Carlo, Guidi Antonio, Fortunato Angelo, Mazzola Stefano, Ocello Michele, Lonati Adriana vedova Massera, Tabarrini Elio, Spada Laura vedova Grazzini, Marri Brunetta vedova Gaidano, Lodigiani Mario, Montecchi Angiolina vedova Manfredini, Pispoli Amerigo, Pezza Enrico, Veronese Italo, Giorgio GARZIA notaio (L.S.). (Rep. N. 43867 - Racc. N. 1826 Registrato il 6/10/77 al N. 3330 - Vol. 166).

FEDER.S.P.EV.
Federazione Sanitari Pensionati e Vedove
CAMBIAMENTO DENOMINAZIONE DELLA FEDER.S.P.EV.
Congresso Straordinario di Roma 2/12/1978

Il Congresso Straordinario della FEDERSPELV riunito a Roma il 2/12/1978, udita la relazione del Presidente approva il cambiamento della denominazione dell'Associazione da FEDERSPELV (Federazione Sanitari Pensionati Enti Locali e Vedove) a FEDER.S.P.EV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove).

Approvato all'unanimità.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero PELLEGRINI

Roma 2 Dicembre 1978

SEDE SOCIALE

La sede sociale della FEDER.S.P.EV. (Federazione Nazionale dei Sanitari Pensionati e Vedove) è sita in Roma Via Ezio, 24 ed è stata acquistata il 31 Maggio 1999 con rogito notarile N. del Notaio Alberto Vladimiro Capasso, repertorio N. 38174, raccolta N. 11079, pratica N. 980267, con il contributo degli associati come testimonia apposita targa esposta all'ingresso della sede medesima:

“QUESTA SEDE FU ACQUISTATA DALLA FEDERAZIONE DEI SANITARI PENSIONATI E VEDOVE - FEDER.S.P.EV. IL 31/5/1999 - PRESIDENTE DR. EUMENIO MISCETTI - CON IL SOLO CONTRIBUTO SPONTANEO DI MIGLIAIA DI SOCI I CUI NOMI VENGONO CUSTODITI IN APPOSITO ALBO D'ORO PRESSO LA SEDE MEDESIMA”

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI PROVINCIALI

Art. 1

La Sezione Provinciale costituisce l'entità di base fondamentale della FEDER.S.P.EV., distribuita per l'intero territorio nazionale.

Essa è autonoma nella sua gestione economico-finanziaria e nelle sue iniziative nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Art. 2

Gli organi direttivi e di controllo sono responsabili verso gli associati, salvo naturalmente aspetti penali.

Art. 3

Le entrate di bilancio sono costituite dalle quote associative per la parte spettante alla Sezione e da altra eventuali contribuzioni spontanee.

Art. 4

Le uscite dovranno coprire le spese finalizzate ai più svariati aspetti in armonia con le finalità prioritarie della Federazione e con le norme corrette di saggia amministrazione.

Vanno tra queste annoverate: le spese di mantenimento della sede o le eventuali contribuzioni ad organismi ospitanti, che potranno essere le sedi degli Ordini Sanitari provinciali o altre sedi di altre organizzazioni aventi finalità non in contrasto con quelle della Federazione; i rimborsi spese per i componenti gli organi direttivi nel limite delle disponibilità di bilancio e non sovrapponibili a rimborsi provenienti dalla sede centrale o da altri organismi; quote di rimborso parziale agli associati partecipanti ai Congressi della Federazione; la partecipazione a spese con finalità culturali ed anche di svago aperte a tutti gli iscritti; contributi a particolari necessità degli iscritti purché regolarmente deliberati od anche ad organismi con finalità sociali o di beneficenza, ecc. ecc.; vengono rinviate alla discrezionalità ed al buon senso degli amministratori altre eventuali spese in linea sempre con le finalità associative quali spese legali o per altri servizi utili.

Art. 5

Tutte le entrate dovranno essere versate in apposito conto corrente bancario o postale o libretto intestato alla Sezione Provinciale con firme dei legali rappresentanti che si identificano in genere nel Presidente e nel Tesoriere Provinciali.

Art. 6

Entro il 31 Gennaio di ogni anno dovrà essere trasmessa alla sede centrale una breve relazione delle attività svolte con un sommario bilancio ed acclusa la fotocopia del documento bancario comprovante la situazione finanziaria al 31 dicembre dell'anno trascorso. Le sezioni inadempienti verranno segnalate al Comitato Direttivo Nazionale per i provvedimenti del caso.

Art. 7

Le eccedenze delle entrate rimaste inutilizzate nel triennio precedente dovranno essere riversate alla Tesoreria Nazionale.

Art. 8

È obbligo di Legge, oltre che dovere morale, mettere in condizione gli eventuali successori all'incarico di Presidente o di commissario o in mancanza di questi, la Tesoreria centrale, di acquisire la documentazione di proprietà della sezione e le somme di pertinenza.

Il tutto dovrebbe giacere presso la sede della sezione, salvo casi di assoluta impossibilità. Rientra pure tra i doveri morali da parte dei Presidenti o dei Commissari l'oggettivo giudizio sul proprio stato di salute o di validità o di disponibilità al fine di assicurare la continuità della carica nell'esclusivo interesse degli associati.

Ogni sezione deve prendere viva coscienza degli obblighi morali di svolgere intensa attività per raggiungere le finalità proprie della FEDER.S.P.EV. in tutti i campi: sindacali, associativo e sociali affiancandosi alle iniziative della sede centrale ed anche intraprendendone delle proprie. Rientra tra gli obblighi della carica rivestita partecipare sempre al Consiglio nazionale ed al Congresso nazionale, massime espressioni della vita associativa, personalmente o attraverso delega ad altro componente il comitato provinciale o ad altro socio della sezione medesima. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alle norme dello Statuto e del regolamento della Federazione.

ISTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ

REGOLAMENTO

Art. 1

È costituito presso la Tesoreria centrale dell'Associazione un Fondo di solidarietà con capitolo di bilancio a se stante per dare attuazione all'art. 2 dello Statuto della FEDER.S.P.EV.. Il finanziamento del Fondo verrà assicurato con una maggiorazione della quota associativa deliberata dal C.D.N. a mente dell'art. 8 comma 1, lettera C dello Statuto e che, in deroga alle norme regolamentari, sarà uguale per tutti gli iscritti (pensionati e superstiti) e devoluta al fondo nella sua interezza. Potranno essere destinate al Fondo somme ulteriori provenienti dalle sezioni provinciali o regionali e da altri Enti o persone.

Art. 2

Sono soggetti di diritto agli interventi economici a carico del fondo gli iscritti alla FEDER.S.P.EV. da almeno due anni ed i loro familiari.

Art. 3

È costituita presso la sede centrale una apposita Commissione nominata dal C.D.N., composta dal Presidente e da altri due membri del Direttivo, che dovrà gestire il fondo, esaminare le proposte meritevoli e in autonomia di giudizio disporre la concessione degli interventi economici. I tre componenti della Commissione dovranno essere uno del Nord, uno del Centro e uno del Sud Italia.

Art. 4

Le proposte di aiuto e di intervento saranno inoltrate alla sede centrale dal Presidente o dal Commissario della sezione di appartenenza dell'iscritto. Il Presidente o il Commissario dovranno raccogliere tutti gli elementi di valutazione della proposta in base ai criteri più obiettivi e veritieri possibili e con la dovuta salvaguardia dei dati a mente della legge sulla privacy e trasmettere il tutto alla sede centrale, indirizzato al Presidente della Commissione per il fondo di solidarietà FEDER.S.P.EV. - Via Ezio 24 - 00192 Roma.

Art. 5

L'entità della sovvenzione sarà stabilita dalla Commissione centrale, caso per caso, tenendo anche conto di eventuali altri sussidi assistenziali corrisposti dagli Enti Previdenziali.

Art. 6

Le proposte che dovessero pervenire direttamente alla sede centrale verranno trasmesse per l'istruttoria alla sezione di appartenenza dell'iscritto.

Art. 7

L'eventuale avanzo di gestione sarà riportato nel bilancio del Fondo dell'anno successivo.

Art. 8

Il Presidente della Commissione informerà in sede di Congresso sull'attività svolta.

Il testo qui riportato è stato approvato al XXXVII Congresso Nazionale FEDER.S.P.EV., tenutosi a Fiuggi dal 14 al 16 maggio 2000, Presidente Sig.ra Liliana Tosto Bronzini, Segretaria Sig.ra Giovanna Iavernaro. Presidente Nazionale Dr. Eumenio Miscetti.

